

## Versione anonimizzata

Traduzione

C-249/19-1

**Causa C-249/19**

**Domanda di pronuncia pregiudiziale**

**Data di deposito:**

25 marzo 2019

**Giudice del rinvio:**

Tribunalul București (Romania)

**Data della decisione di rinvio:**

11 febbraio 2019

**Ricorrente in primo grado e appellante:**

JE

**Convenuto in primo grado e appellato:**

KF

---

[OMISSIS]

**TRIBUNALUL BUCUREȘTI – SECȚIA A IV-A CIVILĂ (Tribunale  
superiore di Bucarest, Quarta Sezione Civile)**

[OMISSIS]

**Udienza pubblica dell'11/02/2019**

[OMISSIS]

È iscritta a ruolo la causa riguardante il ricorso in appello formulato dall'appellante - ricorrente in primo grado JE [OMISSIS] contro l'appellato - resistente in primo grado KF, causa avente ad oggetto un divorzio con [figli] minorenni.

[OMISSIS]

## IL TRIBUNALE,

Pronunciandosi nella presente causa, constatata quanto segue:

### I. Oggetto della controversia. Fatti pertinenti

- 1 Con ricorso proposto da JE, iscritto a ruolo presso la Judecătoria Iași (Tribunale di primo grado di Iași, Romania) [OMISSIS] in data 13.10.2016, la ricorrente in primo grado ha presentato nei [OR. 1] confronti del convenuto KF domanda di divorzio, chiedendo lo scioglimento del matrimonio delle parti e il ritorno della ricorrente all'utilizzo del nome portato prima del matrimonio, l'esercizio congiunto della potestà genitoriale nei confronti della figlia minorenni [OMISSIS], la fissazione dell'abitazione della figlia minorenni presso la madre, in Italia, l'obbligo a carico del convenuto di versare un assegno alimentare, incluse le spese del procedimento.
- 2 Nella motivazione della domanda, la ricorrente ha precisato che le parti hanno contratto matrimonio, a Iași, Romania, in data 2.09.2001, e da tale relazione è nata la figlia minorenni [OMISSIS], venuta alla luce in data 23.06.2005, a Verona, Italia.
- 3 Con sentenza civile [del] [OMISSIS] 31.05.2017, la Judecătoria Iași ha declinato la competenza a dirimere la controversia a favore della Judecătoria Sectorului 5 București (Tribunale di primo grado del quinto distretto di Bucarest, Romania), presso il cui ruolo detta controversia è stata registrata in data 09.08.2017.
- 4 All'udienza del 21.11.2017, detto giudice ha ammesso l'eccezione d'incompetenza generale dei giudici rumeni relativamente ai capi delle conclusioni vertenti sulla responsabilità genitoriale e sull'obbligo del mantenimento della figlia minorenni [OMISSIS].
- 5 Con sentenza civile [del] [OMISSIS] 20.02.2018, la Judecătoria Sectorului 5 București ha respinto in quanto infondata la domanda, per i motivi seguenti:
- 6 Poiché si è constatato che la residenza abituale delle parti alla data in cui è stato adito detto giudice con la domanda di divorzio si trovava in Italia (dato che le parti vivevano da un periodo considerevole [OMISSIS] in Italia anche prima che fosse adito il giudice di cui trattasi), il giudice ha constatato l'applicabilità diretta dei regolamenti (CE) n. 2201/2003 [del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000] e n. 1259/2010 [del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale], i quali escludono l'applicazione delle disposizioni procedurali rumene sulla competenza generale e quelle del Codice civile [rumeno] relative alla determinazione della legge applicabile al divorzio.

- 7 Dopo aver stabilito la competenza generale dei giudici rumeni rispetto al divorzio [articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 2201/2003], nonché quella territoriale della Judecătoria Sectorului 5, il giudice di cui trattasi ha stabilito che la legge applicabile alla controversia sarebbe quella italiana, conformemente all'articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 1259/2010, poiché la residenza abituale delle parti è in Italia. In tal senso, il giudice di cui trattasi ha considerato che i criteri previsti all'articolo 8, lettera a) del regolamento n. 1259/2010 sono configurati in maniera gerarchica, cosicché, se sono soddisfatte le condizioni del primo criterio, gli altri sono esclusi, osservando al contempo che il considerando 10 del preambolo del regolamento n. 1259/2010 prevede che la legge determinata dalle norme di conflitto del citato regolamento si applica alle cause di divorzio.
- 8 Il giudice di cui trattasi ritiene che lo scioglimento del matrimonio per motivi diversi da quelli previsti all'articolo 3 della legge italiana n. 898/01.12.1970 [Legge 1° dicembre 1970, n.898 «Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio»] possa essere richiesto solamente nel caso in cui abbia avuto luogo la separazione legale dei coniugi, separazione che deve essere constatata o disposta da parte di un organo **[OR. 2]** giurisdizionale e che siano trascorsi almeno tre anni dalla separazione legale e fino al momento in cui viene adito il giudice con la domanda di divorzio.
- 9 Analizzando la domanda della ricorrente, così come è stata precisata, il giudice di cui trattasi ha considerato che i motivi di divorzio fatti valere da quest'ultima non sono previsti dall'articolo 3 della legge n. 898/1970 di disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio e nemmeno è stata dimostrata l'esistenza di una qualche decisione di un organo giurisdizionale sulla base della quale le parti si sono legalmente separate. Detto giudice non ha accolto l'argomento secondo cui la legislazione italiana farebbe riferimento alla necessità della sussistenza di una semplice separazione di fatto, tenendo conto della circostanza che il testo dell'articolo 3, comma 1, punto 2), lettera b) della legge n. 898/01.12.1970 menziona in modo esplicito alla separazione omologata o disposta da un organo giurisdizionale, il che implica lo svolgimento di un procedimento giudiziale.
- 10 Poiché la procedura di separazione legale non è prevista dalla legislazione rumena, detta procedura deve svolgersi dinanzi ai giudici italiani, cosicché è inammissibile qualsiasi domanda in tal senso proposta dinanzi ai giudici rumeni.
- 11 La ricorrente ha proposto appello avverso detta sentenza e avverso dette decisioni interlocutorie, chiedendo che fosse accolta la domanda così come è stata formulata. A sostegno del suo appello, l'appellante ha fatto presente che, dal suo punto di vista, i criteri previsti dall'articolo 8 del regolamento n. 1259/2010 sarebbero alternativi. Essa afferma inoltre di avere precisato la sua domanda, chiedendo nel primo capo delle conclusioni la separazione giudiziale secondo la legge di diritto sostanziale italiano con il conseguente scioglimento della comunione [di vita] e, in subordine, il divorzio. L'appellante ha inoltre indicato che il giudice di primo grado avrebbe dovuto applicare le disposizioni

dell'articolo 2600, paragrafo (2) del Codice civile rumeno, secondo cui, se la legge straniera così determinata non prevede il divorzio o lo prevede in condizioni eccezionalmente restrittive, si applica la legge rumena nel caso in cui uno fra i coniugi sia, alla data della domanda di divorzio, cittadino rumeno o abbia la sua residenza abituale in Romania. Pertanto, l'appellante argomenta che, giacché la legge italiana è restrittiva per quanto riguarda le condizioni del divorzio, risulta necessario applicare la legge di diritto sostanziale rumena; tuttavia, il giudice di primo grado non si è pronunciato riguardo alla suddetta domanda. L'appellante osserva inoltre che, nella misura in cui si ritenga che sia applicabile la legge di diritto sostanziale italiana, ella considera che sia illegittima la soluzione del giudice di primo grado, il quale ha giudicato che è inammissibile la domanda di separazione giudiziale, tenendo presente che il giudice ha dichiarato che, nel caso di specie, si applica la legge di diritto sostanziale italiana, legge che prevede l'istituto della separazione giudiziale ai sensi degli articoli 150 e 151 del Codice civile italiano e dell'articolo 191, comma 2 del Codice civile italiano, come modificata dalla legge n. 55/6 maggio 2015 [legge 6 maggio 2015, n.55, Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi].

- 12 L'appellante ha inoltre precisato il fatto che, a suo avviso, considerate le previsioni della legge italiana, nella controversia sarebbe applicabile l'articolo 10, prima frase, del regolamento n. 1259/2010, asserendo che l'articolo 2600, paragrafo (2) del Codice civile rumeno rappresenta, di fatto, una trasposizione nella legislazione rumena delle previsioni dell'articolo [OR.] 10, del regolamento n. 1259/2010. L'appellante ha parimenti invocato le previsioni dell'articolo 12 del regolamento n. 1259/2010, nel senso che l'applicazione della legge italiana sarebbe manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro, per cui si imporrebbe l'esclusione dell'applicazione della legge straniera normalmente competente e l'applicazione della legge rumena in materia di divorzio.

## **II. Disposizioni nazionali applicabili nel caso di specie. Giurisprudenza nazionale rilevante**

- 13 Secondo l'articolo 2557, paragrafo (3) del Codice civile rumeno [, che compare al] titolo I, libro VII, [intitolato] «Disposizioni di diritto internazionale privato», «*[l]e disposizioni del presente libro sono applicabili nella misura in cui le convenzioni internazionali delle quali la Romania è parte, il diritto dell'Unione europea o le disposizioni di leggi speciali non stabiliscono un'altra disciplina*».
- 14 Per quanto riguarda la giurisprudenza nazionale rilevante, i giudici rumeni hanno una prassi costante nel dare applicazione diretta al regolamento n.1259/2010, nonché alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nell'interpretazione del regolamento (CE) n. 1259/2010 con riferimento a circostanze di fatto analoghe. Del pari, i giudici rumeni aditi di una domanda di separazione personale hanno considerato che una siffatta domanda è inammissibile perché la legge rumena non prevede una procedura del genere, e

nella situazione in cui sono stati aditi direttamente di una domanda di divorzio, senza che, preliminarmente, fosse stata disposta una separazione personale da parte dei giudici italiani, hanno dichiarato che una siffatta domanda è prematura. I giudici rumeni non hanno adito la Corte di giustizia relativamente alla questione che costituisce l'oggetto del presente rinvio pregiudiziale e nemmeno sussiste al momento alcuna domanda di pronuncia pregiudiziale pendente nel ruolo generale della Corte di giustizia avente ad oggetto l'interpretazione dell'articolo 10 del regolamento n. 1259/2010 con riferimento a simili circostanze di fatto.

15 Secondo l'articolo 2600, paragrafo (2) e (3) del Codice civile rumeno, «(2) Se la legge straniera, così determinata, non permette il divorzio o lo ammette in condizioni eccezionalmente restrittive, si applica la legge rumena, nel caso in cui uno fra i coniugi sia, alla data della domanda di divorzio, cittadino rumeno o abbia la sua residenza abituale in Romania. (3) Le previsioni di cui al paragrafo (2) sono applicabili anche nel caso in cui il divorzio sia disciplinato dalla legge scelta dai coniugi».

16 [OMISSIS]

### **III. Disposizioni del diritto dell'Unione europea considerate rilevanti nella causa in esame**

17 Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento n. 1259/2010, intitolato «Legge applicabile in mancanza di scelta ad opera delle parti», «*[i]n mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: (a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza, (b) dell'ultima residenza [OR. 4] abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale; o, in mancanza, (c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale; o, in mancanza d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale*».

18 Secondo l'articolo 10 del regolamento n. 1259/2010, «*[q]ualora la legge applicabile ai sensi dell'articolo 5 o dell'articolo 8 non preveda il divorzio o non conceda a uno dei coniugi, perché appartenente all'uno o all'altro sesso, pari condizioni di accesso al divorzio o alla separazione personale, si applica la legge del foro*».

19 Ai [considerando] da 24 a 26 del preambolo del regolamento n. 1259/2010 è indicato quanto segue: «(24) In certe situazioni, quali quelle in cui la legge applicabile non prevede il divorzio o non concede a uno dei coniugi, perché appartenente all'uno o all'altro sesso, pari condizioni di accesso al divorzio o alla separazione personale, dovrebbe tuttavia applicarsi la legge dell'autorità giurisdizionale adita. Ciò dovrebbe tuttavia far salva la clausola relativa all'ordine pubblico. (25) Considerazioni di interesse pubblico dovrebbero dare alle autorità

giurisdizionali degli Stati membri la possibilità, in circostanze eccezionali, di disapplicare una disposizione della legge straniera qualora in una data fattispecie sia manifestamente contraria all'ordine pubblico del foro. Tuttavia, le autorità giurisdizionali non dovrebbero poter applicare l'eccezione di ordine pubblico allo scopo di non tenere conto di una disposizione della legge di un altro Stato qualora ciò sia contrario alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare all'articolo 21, che vieta qualsiasi forma di discriminazione. (26) Laddove il presente regolamento si riferisce al fatto che la legge dello Stato membro partecipante in cui è adita l'autorità giurisdizionale non prevede il divorzio, ciò dovrebbe essere interpretato nel senso che la legge di tale Stato membro non contempla l'istituto del divorzio. In tal caso, l'autorità giurisdizionale non dovrebbe essere obbligata a emettere una decisione di divorzio in virtù del presente regolamento. Laddove il presente regolamento si riferisce al fatto che la legge dello Stato membro partecipante in cui è adita l'autorità giurisdizionale non considera valido il matrimonio in questione ai fini del procedimento di divorzio, ciò dovrebbe essere interpretato, inter alia, nel senso che tale matrimonio non esiste secondo la legge di tale Stato membro. In tal caso, l'autorità giurisdizionale non dovrebbe essere obbligata a emettere una decisione di divorzio o di separazione personale in virtù del presente regolamento». [OR. 5.]

#### **IV. Motivi che hanno indotto il giudice a presentare la domanda di pronuncia pregiudiziale**

##### **IV.1 Il parere delle parti sulla questione di diritto che sarà oggetto di interpretazione da parte della Corte di giustizia.**

- 20 L'appellante si è espressa nel senso che non è necessario rivolgersi alla Corte di giustizia, con la motivazione di fatto che tra il regolamento n. 1259/2010 e le norme del Codice civile rumeno sussiste una concordanza manifesta, cosicché il giudice avrebbe dovuto prendere in considerazione le disposizioni dell'articolo 2600, paragrafi (2) e (3) del Codice civile rumeno, secondo cui, se la legge straniera applicabile non prevede il divorzio o lo ammette in condizioni eccezionalmente restrittive, si applica la legge rumena se uno fra i coniugi è, al momento della presentazione della domanda di divorzio, cittadino rumeno o ha la sua residenza in Romania. La ricorrente ha del pari posto in evidenza che è possibile escludere alcune disposizioni della legge straniera se queste ultime sono incompatibili con l'ordine pubblico, ai sensi dell'articolo 12 del medesimo regolamento.

##### **IV.2 La questione rimessa alla Corte**

- 21 L'individuazione del problema di diritto dell'UE. Il problema di diritto dell'Unione europea nel caso di specie è quello dell'interpretazione delle disposizioni dell'articolo 10 del regolamento n. 1259/2010, [OMISSIS] nel senso di chiarire se l'espressione «la legge applicabile ai sensi dell'articolo 5 o

dell'articolo 8 non preved[e] il divorzio» si interpreti in modo restrittivo, letterale, vale a dire solo per la situazione in cui la legge straniera applicabile non preveda in nessuna forma il divorzio, o se sia da interpretare in modo estensivo, nel senso di includere anche la situazione in cui la legge straniera applicabile ammette il divorzio, ma in condizioni eccezionalmente restrittive, il che implica un procedimento obbligatorio previo al divorzio relativo alla separazione personale, procedimento per il quale la legge del foro non contiene disposizioni procedurali equivalenti.

- 22 Necessità per la decisione sulla controversia (pertinenza del problema di diritto dell'UE individuato). In funzione dell'interpretazione dell'espressione «la legge applicabile ai sensi dell'articolo 5 o dell'articolo 8 non preved[e] il divorzio», il giudice del rinvio valuterà con riguardo alla legge di diritto sostanziale applicabile alla controversia, vale a dire la legge italiana, o alla legge del foro, ossia la legge rumena.
- 23 [OMISSIS] [OR. 6.]
- 24 [OMISSIS] [sono nuovamente riportati i considerando (24) e (26)]
- 25 In funzione della modalità interpretativa dell'espressione di cui all'articolo 10 «non preved[e] il divorzio», risultano le seguenti diverse soluzioni:
- 26 Quindi, un'interpretazione restrittiva determina la constatazione che è applicabile la legge di diritto sostanziale italiana, il che ha condotto la giurisprudenza nazionale a pronunciare alcune decisioni di rigetto della domanda vuoi in quanto irricevibile (quando si chiede la separazione personale), vuoi in quanto prematura (quando si chiede il divorzio senza che in precedenza sia stata formalizzata la separazione personale conformemente alla legge italiana), oppure in quanto infondata, come nel caso della presente controversia, in cui le considerazioni del giudice di primo grado hanno fatto riferimento tanto alla circostanza che non sussiste una previa separazione giudiziale delle parti, quanto alla circostanza che una separazione del genere è inammissibile poiché la procedura separazione legale non è prevista dalla legislazione rumena. In altri termini, gli impedimenti procedurali, dal momento che derivano dall'assenza di disciplina di una procedura di separazione personale nella legge rumena, hanno determinato la pronuncia di soluzioni procedurali senza la possibilità di analizzare la domanda nel merito.
- 27 L'interpretazione estensiva di tale espressione, nel senso che essa include anche la situazione in cui la legge straniera applicabile ammette il divorzio, ma in condizioni eccezionalmente restrittive, il che implica un procedimento obbligatorio previo al divorzio relativo alla separazione personale, procedimento per il quale la legge del foro non contiene disposizioni procedurali equivalenti, conduce all'applicazione della legge del foro, vale a dire della legge rumena, considerato che i coniugi sono cittadini rumeni, i quali hanno contratto matrimonio in Romania.

- 28 Pertanto, in funzione dell'interpretazione richiesta, si dovrà determinare, nella presente controversia, la legge applicabile di diritto sostanziale.
- 29 Dalle verifiche svolte il giudice del rinvio non ha individuato, nella giurisprudenza della Corte di giustizia, nessuna causa relativa all'interpretazione dell'articolo 10 del regolamento n. 1259/2010.

#### **V. Conclusioni. Misure processuali**

- 30 Il Tribunalul ritiene che la soluzione relativa alla domanda di appello dipenda dall'interpretazione che sarà fornita dalla Corte di giustizia del problema di diritto suesposto.
- 31 Sulla necessità di adire la Corte di giustizia, oltre alla condizione relativa alla pertinenza della questione pregiudiziale per la risoluzione delle questioni di diritto necessarie per statuire sulla causa, il Tribunalul pone in evidenza che la norma di diritto dell'Unione alla quale si riferisce la questione pregiudiziale non è stata ancora oggetto [OR. 7] di interpretazione, pertanto detto giudice non è esonerato dall'obbligo di rinvio (v., in tal senso, sentenza del 27 marzo 1963, [Da Costa, 28-30/62, Racc.], pag. 63).
- 32 Il Tribunalul ritiene che la corretta applicazione del diritto dell'Unione nel caso di specie non emerga con un'evidenza tale da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio e, di conseguenza, da consentire al medesimo di non sottoporre alla Corte di giustizia la questione d'interpretazione del diritto dell'Unione che è stata sollevata dinanzi ad esso (sentenza Intermodal Transports, C-495/03, EU:C:2005:552, punto 37 e giurisprudenza ivi citata) e di decidere sotto la propria responsabilità (sentenza, Cilfit e altri, 283/81, EU:C:1982:335, punto 16). Pertanto, nella presente controversia non si applica la dottrina dell'acte clair.
- 33 La sentenza che verrà pronunciata nella presente controversia è definitiva all'interno del sistema delle impugnazioni interne, pertanto, ai sensi dell'articolo 267, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nelle condizioni precedentemente indicate, il Tribunalul deve adire la Corte di giustizia per l'interpretazione del diritto dell'Unione rilevante nel procedimento.
- 34 [OMISSIS] [si dispone la sospensione del procedimento]

#### **PER QUESTI MOTIVI**

#### **IN NOME DELLA LEGGE,**

#### **DISPONE QUANTO SEGUE:**

Si sottopone alla Corte di giustizia dell'Unione europea una domanda di pronuncia pregiudiziale riguardante l'interpretazione delle disposizioni dell'articolo 10 del regolamento n. 1259/2010, secondo cui [«q]ualora la legge

applicabile ai sensi dell'articolo 5 o dell'articolo 8 non preveda il divorzio o non conceda a uno dei coniugi, perché appartenente all'uno o all'altro sesso, pari condizioni di accesso al divorzio o alla separazione personale, si applica la legge del foro» nel senso di chiarire se l'espressione «la legge applicabile ai sensi dell'articolo 5 o dell'articolo 8 non preved[e] il divorzio»:

– sia da interpretare in modo restrittivo, letterale, vale a dire solo per la situazione in cui la legge straniera applicabile non preveda in nessuna forma il divorzio, o se sia da interpretare in modo estensivo, nel senso di includere anche la situazione in cui la legge straniera applicabile ammette il divorzio, ma in condizioni eccezionalmente **[OR. 8 ]** restrittive, il che implica un procedimento obbligatorio previo al divorzio relativo alla separazione personale, procedimento per il quale la legge del foro non contiene disposizioni procedurali equivalenti.

[OMISSIS]

**[OMISSIS]**

[OMISSIS] [procedura e firme]

DOCUMENTO DI LAVORO